



COMUNE DI PAROLDO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Coste, 2 - Paroldo (CN) - Tel. 0174 789040 fax 0174/789914

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE INTERNO, DI FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS. 31.03.2023, N.36 (Approvato con Delibera GC n. 40 del 29.09.2025)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice") e dal presente Regolamento.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 6, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto – R.U.P.;
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - attività di collaborazione al R.U.P., quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;

- redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. Con apposito provvedimento il dirigente/responsabile del servizio competente/RUP individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione da svolgere ed al contributo richiesto ai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a' termini dell'art. 56;
 - e. i lavori in amministrazione diretta;
 - f. i lavori di manutenzione ordinaria.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

INCENTIVO PER LAVORI

Art. 7

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO	PERCENTUALE
da euro 20.000,00 a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.000,01 alla soglia di rilevanza europea	1,9%
superiore alla soglia di rilevanza europea	1,8%

2. In caso di appalto diviso per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto funzionale ovvero prestazionale.

Art. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art.120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Procedimento/Progetto	50%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del R.U.P., quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1%
Redazione del progetto esecutivo	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	15%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dei lavori	5%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo	1%
Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione	2%
Collaudo statico	2%
TOTALE	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro e secondo i criteri di ripartizione predeterminati dal dirigente/responsabile del servizio competente nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento;
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare si sia ricorsi a professionisti esterni per una delle attività tecniche indicate nella tabella sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche previste non potranno essere ripartite e non contribuiscono ad aumentare/riparametrare le restanti da effettuare, ma, se possibile, vanno ad incrementare la quota del 20% di cui all'art. 6.

CAPO III

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO SERVIZI	PERCENTUALE
da euro 20.000,00 a euro 215.000,00	2%
da euro 215.000,01 alla soglia di rilevanza europea	1,9%
superiore alla soglia di rilevanza europea	1,8%

IMPORTO FORNITURE	PERCENTUALE
da euro 20.000,00 a euro 215.000,00	2%
da euro 215.000,01 alla soglia di rilevanza europea	1,9%
superiore alla soglia di rilevanza europea	1,8%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto agli artt. 31 e 32 dell'allegato II.14.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Procedimento/Progetto	50%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del progetto (unico livello)	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
Collaudo tecnico-amministrativo	2%
Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione	4%
Verifica di conformità	3%
TOTALE	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro e secondo i criteri di ripartizione predeterminati dal dirigente/responsabile del servizio competente nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare si sia ricorsi a professionisti esterni per una delle attività tecniche indicate nella tabella sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche previste non potranno essere ripartite e non contribuiscono ad aumentare/riparametrare le restanti da effettuare, ma, se possibile, vanno ad incrementare la quota del 20% di cui all'art. 6.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 12

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, per cause indipendenti dall'attività svolta da R.U.P. e collaboratori.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nel provvedimento di liquidazione.
4. In ogni caso, i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 13

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di un terzo.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato di un terzo.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di un terzo.

Art. 14

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile del servizio competente.
2. Con il provvedimento di liquidazione il dirigente/responsabile attesta il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai componenti il gruppo di lavoro e dai loro collaboratori con riferimento alla singola procedura e quantifica gli importi spettanti, all'interno della percentuale assegnata, secondo le quote attribuite a ciascuno.

3. La liquidazione del compenso spettante al solo R.U.P., se coincidente con il dirigente/responsabile del servizio, è disposta dal Segretario Comunale in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.
4. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
5. L'incentivo è ammesso a liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi od alle forniture. Per servizi e forniture di tipo stagionale o con contratti pluriennale, l'incentivo è liquidato al termine di ciascuna stagione o annualità una volta liquidate le relative competenze all'appaltatore.

Art. 15

Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti soggetti al Codice a norma dell'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 e smi.
2. Il presente regolamento trova applicazione anche agli appalti di lavori, servizi e forniture avviati prima della sua adozione, a condizione che gli importi relativi agli incentivi tecnici siano stati regolarmente accantonati nei rispettivi quadri economici ed ancora disponibili.
3. Sono abrogate le norme dei regolamenti vigenti in materia in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
4. Sono da intendersi automaticamente recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.